



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo n. 226/2005 *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il decreto legislativo n. 198/2006 *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- VISTO il decreto-legge n. 126/2019 *"Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112) ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito la disciplina della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l'articolo 20, recante *"disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR"* convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112;
- VISTO il [D.M. n. 206 del 26.10.2023](#) recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 "*;
- VISTO il [D.M. n. 214 del 24 ottobre 2024](#) che introduce *"Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106"*.
- VISTO il [D.D.G. n. 3060 del 10.12.2024](#) che bandisce il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206"*;
- VISTO il [D.M. n. 56 del 13 gennaio 2025](#) relativo all' *"Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3060"*;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- VISTO l'art. 4 del [D.D.G. n. 3060 del 10.12.2024](#), che definisce i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi;
- VISTO l'art. 9, comma 1, del [D.D.G. n. 3060 del 10.12.2024](#), laddove prevede che la graduatoria comprenda un numero di candidati pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso;
- TENUTO CONTO del numero dei posti comuni nella scuola primaria banditi per la regione Emilia-Romagna, pari a n. 204;
- VISTI il proprio decreto n. 136 del 21/02/2025, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola primaria;
- VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice;
- VISTA la graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice, conformemente a quanto disposto dall' art. 9 del [D.D.G. n. 3060 del 10.12.2024](#);
- TENUTO CONTO che, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, all'articolo 1, comma 9-bis è prevista una riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, per una quota pari al 15 per cento dei posti: *"fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001"*;
- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10, del [D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023](#), è prevista una riserva di posti pari al 30 per cento in favore di chi, entro il termine di presentazione delle istanze, abbia maturato almeno 3 anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, negli ultimi 10 anni. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro;
- TENUTO CONTO che, all'interno del contingente assegnato, per i posti comuni nella scuola primaria, sono previsti n. 61 posti ai fini della suddetta riserva;
- VISTO l'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, in base al quale *" con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è*



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso”;

- VISTO il proprio decreto n. 665 del 9 luglio u.s., con il quale sono stati approvati la graduatoria di merito e l'elenco degli idonei per i posti comuni nella scuola dell'infanzia per la regione Emilia-Romagna;
- VISTO quanto previsto dall'art. 12 al comma 1 del [D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023](#) in ordine alla composizione della graduatoria che prevede un numero di soggetti pari al numero dei posti a bando *“fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.”;*
- TENUTO CONTO che nell'allegato A del D.M. n. 137 dell'11 luglio u.s. è precisato che *“In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l'aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva).”;*
- VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 975 del 31/07/2025 di scorrimento della graduatoria di merito;
- VISTI gli esiti delle ulteriori procedure di nomina e le rinunce di 2 (due) candidati vincitori risultanti a questo Ufficio alla data odierna con riferimento ai posti comuni nella scuola primaria;
- VISTO l'elenco, compilato dalla Commissione giudicatrice, dei candidati che hanno sostenuto la prova orale ma non rientranti nella graduatoria di merito, corredato dei relativi punteggi della prova medesima e della valutazione dei titoli;
- VISTA la necessità di procedere all'inserimento nella graduatoria di merito di 2 (due) candidati per procedere con l'integrazione della stessa;
- TENUTO CONTO in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, delle previsioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il provvedimento prot.n. 324 del 11/06/2024 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di direzione dell'Ufficio I “Funzione vicaria. Affari generali, Personale docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare” con le



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

competenze di cui all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse "le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale";

DECRETA

- Art. 1 La graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per i posti comuni della scuola primaria per la regione Emilia-Romagna di cui all'allegato 1 del D.D.G. n. 665 del 9 luglio u.s., è integrata con i candidati di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.
- Art. 3 Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.D G. 3060/2024, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Direzione Generale ed è trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
- Art. 4 La graduatoria, con l'indicazione delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate sarà pubblicata, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali, nella prevista area riservata ai partecipanti alla procedura concorsuale sulla piattaforma dedicata nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, conformemente a quanto previsto dell'art. 35 comma 5 quinquies del D.lgs. 165/2001.

Il Vice Direttore Generale
Mario Maria Nanni



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Allegato 1 - D.D.G. 3060/2024 - Integrazione graduatoria di merito posti comuni nella scuola primaria nella regione Emilia-Romagna

N°	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta /100	Punteggio prova orale /100	Punteggio Titoli /50	Punteggio Finale /250
280	ALBANESE (1)	ANNACHIARA	90	93	40	223
281	MAZZONE (1)	ISABELLA	94	90	39	223

(1) – art.7 comma 7 del bando DDG 3060/2024 – il candidato non ha conseguito l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese